

La riforma delle intercettazioni riprende, tra contese politiche e la secretazione dell'archivio riservato

In Italia la riforma delle intercettazioni continua a non trovare una sua piena applicazione, costituendo quasi esclusivamente materia di contesa politica, lasciando al margine molti operatori del settore che da sempre chiedono al legislatore interventi in linea con le evoluzioni tecnologiche, quindi più coerenti e competenti con la particolare natura dello strumento investigativo. In vista del 31 dicembre 2019, data in cui sarebbe ricorsa la scadenza della terza proroga della legge Orlando sulle intercettazioni, ovvero di quanto aveva previsto il decreto legislativo 216 del 29 dicembre 2017 che doveva inizialmente entrare in vigore il 26 luglio 2018, il Governo si è affannato a cercare una soluzione politica al tema che soddisfacesse le due fazioni politiche, M5S e PD, che ne fanno parte. Cerchiamo di ricostruire allora quanto accaduto durante il mese di dicembre 2019.

Inizialmente, da quanto appreso dai quotidiani nazionali, sembrerebbe che il 6 dicembre il Ministro della Giustizia abbia inviato a palazzo Chigi una richiesta di proroga di ulteriori 6 mesi della legge Orlando sulle intercettazioni affinché fosse inserita nel decreto Milleproroghe. Il 6 dicembre scadeva infatti il termine per chiedere proroghe da parte dei Ministri. La notizia della possibile quarta proroga è poi trapelata sulle agenzie di stampa ed ha sollevato le polemiche del PD che ha etichettato la decisione come irritante e unilaterale. Sono seguite altre dichiarazioni del M5S con apertura ad una intesa. Volendo dare un'interpretazione a quanto accaduto, diversa dalla solita contestazione politica, potremmo ipotizzare che il Ministro di Giustizia abbia presentato la proroga solo per non perdere l'opportunità di farlo essendoci una scadenza per presentare domanda.

A questo punto occorre rilevare una coincidenza temporale di fatti non riportata dalla stampa: nello stesso giorno del 6 dicembre la Direzione Generale dei Servizi Informativi Automatizzati ha pubblicato il provvedimento di adozione delle specifiche tecniche per il conferimento nell'archivio riservato delle intercettazioni di cui all'art. 269 comma 1 c.p.p. L'art. 1 relativo all'ambito di applicazione chiarisce che il documento fissa le specifiche tecniche per il conferimento nell'**archivio riservato** di cui all'articolo 269, comma 1, del codice di procedura penale. Ci si riferisce al tanto discusso archivio riservato informatizzato, facente parte della riforma delle intercettazioni, designato quale luogo della segretezza investigativa, ovvero il luogo dove devono essere custodite, al termine delle operazioni di intercettazione, le telefonate e le comunicazioni elettroniche intercettate, i video e gli audio delle intercettazioni ambientali, i relativi verbali e le annotazioni di Polizia Giudiziaria, insomma tutto. Qualcuno potrebbe chiedersi come mai il provvedimento sull'archivio riservato, parte della riforma bloccata, sia stato emanato proprio durante il periodo di sospensione della riforma stessa. Una possibile giustificazione potrebbe essere quella per cui gli adeguamenti tecnici relativi all'avvio dell'archivio riservato richiedono tempo per essere effettuati, quindi inevitabilmente il provvedimento andava pubblicato prima. Questo approccio si rivelerà poi anche in linea con la richiesta di proroga per l'avvio della riforma.

Continuando la lettura del provvedimento, tuttavia, si nota come le vere e proprie specifiche tecniche siano in realtà state relegate in un allegato del provvedimento stesso, **la cui consultazione è consentita "esclusivamente" alle società fornitrici delle prestazioni che ne facciano richiesta** ovvero, al contrario, non può accedere alla loro consultazione neanche il personale dell'ufficio CIT delle Procure della Repubblica che ospitano l'Archivio. Una secretazione di aspetti puramente tecnici che, per coerenza con l'obiettivo del provvedimento, dovrebbero riguardare il modo con cui le intercettazioni già realizzate debbano spostarsi fisicamente dagli apparati delle società fornitrici delle prestazioni all'archivio riservato, quindi in un ambiente chiuso e di per sé fisicamente protetto anche per effetto dell'implementazione delle misure impartite a riguardo nel 2013 dal Garante della Privacy. Tale secretazione è stata giustificata come in coerenza con le misure di sicurezza relative alla protezione dei sistemi informativi del Ministero della Giustizia a supporto dei procedimenti penali, di cui però non se ne trova traccia pubblicamente e comunque non ne è chiaro l'ambito di applicazione. Giova ricordare che su tali questioni la DGSIA opera in totale autonomia. Infatti la DGSIA è l'unica struttura che, pur incardinata in un dipartimento, il DOG, opera a favore di tutto il Ministero ed ha competenze "esclusive" previste da norme primarie e regolamentari, quindi in "piena autonomia contabile e tecnica".

Infine il 21 dicembre abbiamo appreso che le fazioni politiche al Governo avevano trovato un accordo, preferendo incorporare la riforma delle intercettazioni dal decreto di Milleproroghe, che poi è stato approvato ma "salvo intese". Dopo una serie di audizioni con i principali procuratori italiani il Ministro della Giustizia Bonafede ha varato una serie di modifiche introdotte dal suo predecessore proprio nei punti in cui le posizioni politiche erano state distanti nel passato. Il decreto legge si è confermato un mezzo per prorogare nuovamente l'inizio della riforma, anche se di poco, solo fino al 29 febbraio 2020, ribadendo la funzione dell'archivio riservato ma specificando che non sarà la polizia giudiziaria a decidere quali siano le intercettazioni rilevanti che devono essere trascritte, ma il pubblico ministero. Quindi la polizia giudiziaria preparerà una "sintesi" di tutte le intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. I difensori potranno chiedere e ottenere una copia delle intercettazioni ritenute rilevanti, mentre prima potevano solo ascoltarle; continueranno a poter solo ascoltare quelle irrilevanti che potranno essere sottoposte nuovamente alla valutazione di rilevanza dinanzi al giudice.

Il decreto legge è intervenuto anche su altri punti: non sarà più istituito il nuovo reato di "diffusione di immagini o registrazioni acquisite fraudolentemente" quindi le regole per i giornalisti rimangono essenzialmente invariate; il captatore informatico potrà essere usato per i delitti puniti oltre i cinque anni e commessi dai pubblici ufficiali. La nuova norma sarà obbligatoria per le iscrizioni al registro degli indagati successive al 29 febbraio 2020. In questo momento il provvedimento inizia il suo iter parlamentare per la conversione, quindi **vi rimando al prossimo numero per un'analisi del testo definitivo**. Intanto la speranza è che questo nuovo decreto legge sulle intercettazioni non sia utile solo per "allungare la vita" all'attuale Governo ma che dia finalmente un nuovo corso alla riforma, che questa volta sia competente e completa sotto ogni aspetto.

Giovanni Nazzaro

